

Gazzetta ufficiale

L 155

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
18 giugno 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 513/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1
- Regolamento (CE) n. 514/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 515/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 516/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pagnotta del Dittaino (DOP)]** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 517/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicereello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV** 9

Regolamento (CE) n. 518/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 503/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009	11
Regolamento (CE) n. 519/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d'importazione per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali	14
Regolamento (CE) n. 520/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per l'importazione di salsicce e di taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera	15
Regolamento (CE) n. 521/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine	16

DIRETTIVE

★ Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	17
---	----


II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/470/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (Versione codificata)	30
---	----



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 513/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CL	55,0
	MA	32,7
	MK	45,7
	TR	57,3
	ZA	28,0
	ZZ	43,7
0707 00 05	TR	137,8
	ZZ	137,8
0709 90 70	TR	110,4
	ZZ	110,4
0805 50 10	AR	62,6
	BR	104,3
	TR	64,0
	ZA	62,9
	ZZ	73,5
0808 10 80	AR	77,7
	BR	79,4
	CL	77,7
	CN	71,2
	NZ	105,9
	US	114,1
	UY	49,5
	ZA	83,5
	ZZ	82,4
0809 10 00	TN	146,2
	TR	201,1
	US	174,4
	ZZ	173,9
0809 20 95	TR	435,5
	ZZ	435,5
0809 30	MA	405,8
	TR	175,4
	US	203,1
	ZZ	261,4
0809 40 05	AU	288,5
	CL	109,9
	ZZ	199,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 514/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 34.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 18 giugno 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	28,35	2,78
1701 11 90 ⁽¹⁾	28,35	7,36
1701 12 10 ⁽¹⁾	28,35	2,65
1701 12 90 ⁽¹⁾	28,35	6,93
1701 91 00 ⁽²⁾	30,72	9,87
1701 99 10 ⁽²⁾	30,72	5,35
1701 99 90 ⁽²⁾	30,72	5,35
1702 90 95 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 515/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 134/98 ⁽³⁾.

- (2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riguardanti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6.⁽⁴⁾ GU C 284 dell'8.11.2008, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Pera dell'Emilia Romagna (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 516/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pagnotta del Dittaino (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Pagnotta del Dittaino» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 283 del 7.11.2008, pag. 15.

ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

ITALIA

Pagnotta del Dittaino (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 517/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura per il cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV sono fissati provvisoriamente nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009.
- (2) A norma dell'allegato II D, punto 6, del regolamento (CE) n. 43/2009, i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per il cicerello per il 2009 devono essere riesaminati dalla Commissione nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Il TAC per le zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della funzione di cui all'allegato II D, punto 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 43/2009. In base alla suddetta funzione, il TAC ammonterebbe a 435 000 tonnellate.
- (4) A norma dell'allegato II D, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009, il TAC per le zone CIEM IIa e IV non può superare 400 000 tonnellate.
- (5) Il cicerello è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008. Pertanto la quota comunitaria della parte del TAC che può essere prelevata nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 90 % di 400 000 tonnellate.
- (6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca raccomanda un aumento del TAC del 4,23 % al fine di includere le acque comunitarie della zona CIEM IIIa.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, la voce relativa alla specie Cicerello nelle acque CE della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie:	Cicerello <i>Ammodytidae</i>	Zona:	acque CE della zona IIIa; acque CE delle zone IIa e IV ⁽¹⁾ SAN/2A3A4.
Danimarca	327 249 ⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	501 ⁽³⁾		
Svezia	12 017 ⁽⁴⁾		
Regno Unito	7 153 ⁽⁵⁾		
CE	346 920 ⁽⁶⁾		
Norvegia	27 500 ⁽⁷⁾		
Isole Færøer	2 500		
TAC	376 920		

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Di cui non oltre 311 289 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

⁽³⁾ Di cui non oltre 476 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

⁽⁴⁾ Di cui non oltre 11 431 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

⁽⁵⁾ Di cui non oltre 6 804 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

⁽⁶⁾ Di cui non oltre 330 000 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

⁽⁷⁾ Da prelevare nella zona CIEM IV.*

REGOLAMENTO (CE) N. 518/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 503/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 503/2009 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 503/2009.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 503/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 503/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 151 del 16.6.2009, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 18 giugno 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	45,92
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	12,22
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	12,22
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	45,92

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.6.2009-16.6.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	209,13	114,96	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	211,11	201,11	181,11	98,17
Premio sul Golfo	—	14,66	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	8,93	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 20,19 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 17,76 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 519/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d'importazione per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Dalla contabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono

ancora disponibili quantitativi di zucchero per il contingente di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante i numeri d'ordine 09.4332, 09.4337, 09.4341, 09.4343, 09.4346 e 09.4351 (2008-2009).

(2) La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti per il contingente di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante i numeri d'ordine 09.4332, 09.4337, 09.4341, 09.4343, 09.4346 e 09.4351 (2008-2009), non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 520/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per l'importazione di salsicce e di taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per quanto riguarda le salsicce e alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1399/2007 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di salsicce e di taluni prodotti a base di carne.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4180 a norma del regolamento (CE) n. 1399/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, sono pari a 1 400 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 29.11.2007, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 521/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, sono pari a 4 844 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 28.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,previa consultazione del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2) Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e permessi di soggiorno, e misure che definiscano con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita

economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Le misure volte ad attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi nel quadro di un approccio basato sulle esigenze degli Stati membri dovrebbero essere collocate nel contesto più ampio stabilito dalle strategie di Lisbona e dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 relativa agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione.

(4) Nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, si è riconosciuto che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così all'attuazione della strategia di Lisbona. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione, che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.

(5) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007, tra cui l'elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future.

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante favorire altresì la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati, cittadini dell'Unione, in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005.

(7) La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l'ammissione e la mobilità — ai fini di attività lavorative altamente qualificate — di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per tali lavoratori provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell'Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l'ammissione

(¹) Parere del 20 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(²) Parere del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(³) Parere del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. È altresì necessario tener conto delle priorità, delle esigenze dei mercati del lavoro e delle capacità di accoglienza degli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri di mantenere o introdurre nuovi permessi di soggiorno ai fini di un'attività lavorativa di qualsiasi tipo. I cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero poter richiedere una Carta blu UE o un permesso di soggiorno nazionale. La presente direttiva inoltre non dovrebbe pregiudicare la possibilità per un titolare di Carta blu UE di beneficiare di diritti e privilegi supplementari che possono essere previsti dalla legislazione nazionale e che sono compatibili con la presente direttiva.

- (8) La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi, che fanno ingresso nel loro territorio con il fine di attività lavorativa altamente qualificata. In tale categoria dovrebbero rientrare anche i cittadini di paesi terzi che intendano rimanere sul territorio di uno Stato membro per esercitare un'attività economica retribuita e che soggiornino legalmente in tale Stato membro in virtù di altri regimi, come gli studenti che hanno appena completato gli studi o i ricercatori che sono stati ammessi rispettivamente a norma della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato⁽¹⁾, e della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica⁽²⁾, ma che non beneficiano di un diritto consolidato di accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro in virtù della legge comunitaria o nazionale. Inoltre, per quanto riguarda le quote di ammissione, gli Stati membri conservano la possibilità di non concedere permessi di soggiorno a fini occupazionali per alcune professioni, per alcuni settori economici o regioni.
- (9) Ai fini della presente direttiva, per valutare se il cittadino di un paese terzo interessato possiede titoli di istruzione superiore si può far riferimento ai livelli ISCED («classificazione internazionale tipo dell'istruzione») 1997 5a e 6.
- (10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta la Comunità. La soglia salariale stabilisce un livello minimo, ma

gli Stati membri possono definirne una più elevata. Gli Stati membri dovrebbero fissare la loro soglia in conformità alla situazione e all'organizzazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione. Si possono prevedere deroghe al regime principale della soglia salariale per professioni specifiche, qualora lo Stato membro interessato ritenga che vi sia una particolare scarsità di forza lavoro disponibile e laddove tali professioni facciano parte delle classi 1 e 2 della classificazione ISCO («classificazione internazionale tipo delle professioni»).

- (11) La presente direttiva intende soltanto stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa altamente qualificata, nell'ambito del sistema della Carta blu UE, compresi i criteri di ammissibilità connessi a una soglia salariale. L'unico scopo della soglia salariale consiste nel definire, tenuto conto delle osservazioni statistiche pubblicate dalla Commissione (Eurostat) o dagli Stati membri interessati, il campo di applicazione della Carta blu UE creata da ciascuno Stato membro sulla base di norme comuni. Tale soglia non intende fissare le retribuzioni e pertanto non può derogare alle regole e alle prassi a livello di Stati membri né tanto meno ai contratti collettivi, e non può essere utilizzata per costituire un'armonizzazione in questo campo. La presente direttiva rispetta pienamente le competenze degli Stati membri, in particolare in materia di occupazione, lavoro e questioni sociali.
- (12) Allorché uno Stato membro decida di ammettere un cittadino di un paese terzo che rispetta i criteri pertinenti, il cittadino di un paese terzo che ha richiesto una Carta Blu UE dovrebbe ricevere il permesso di soggiorno specifico previsto dalla presente direttiva; tale permesso gli dovrebbe consentire di accedere progressivamente al mercato del lavoro, e ai diritti di soggiorno e di mobilità concessi a lui e alla sua famiglia. Il termine per l'esame della domanda per una Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto. La presente direttiva non pregiudica le procedure nazionali di riconoscimento dei diplomi. La designazione delle autorità competenti a norma della presente direttiva fa salvi il ruolo e le responsabilità di altre autorità nazionali e, ove necessario, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.
- (13) Il modello della Carta blu UE dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi⁽³⁾, permettendo in tal modo agli Stati membri di fare riferimento alle informazioni, in particolare, a quali condizioni il titolare è autorizzato a lavorare.

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

- (14) È opportuno che i cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e della Carta blu UE rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen siano autorizzati a entrare e circolare liberamente nel territorio di un altro Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, e dell'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
- (15) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dovrebbe essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. Per rispettare il principio della preferenza comunitaria e per impedire eventuali abusi del sistema, la mobilità occupazionale di un lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese terzo dovrebbe essere limitata durante i primi due anni di occupazione legale in uno Stato membro.
- (16) La presente direttiva rispetta integralmente la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e i titolari di Carta blu UE in materia di retribuzioni, in condizione di parità di situazioni.
- (17) La parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE non contempla misure nel settore della formazione professionale che sono contemplate dai regimi di assistenza sociale.
- (18) I titolari di Carta blu UE dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi, cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ⁽³⁾, applica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nella Comunità e che sono in una situazione transfrontaliera. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che fanno ingresso nel territorio di uno Stato membro direttamente da un paese terzo, a condizione che tale persona soggiorni legalmente in qualità di titolare di Carta blu UE in corso di validità, anche durante un periodo di disoccupazione temporanea, e soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per poter accedere alle prestazioni di sicurezza sociale interessate.
- La presente direttiva non dovrebbe tuttavia conferire al titolare di Carta blu UE maggiori diritti rispetto a quelli che la legge comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione alla situazione dei familiari soggiornanti in un paese terzo.
- (19) Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere considerate secondo la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽⁴⁾.
- (20) Durante il primo periodo di soggiorno legale di un lavoratore altamente qualificato di un paese terzo, la mobilità geografica di quest'ultimo all'interno della Comunità dovrebbe essere controllata e basata sulla domanda. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽⁵⁾, allo scopo di non penalizzare i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati che sono geograficamente mobili ma che non hanno ancora acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo CE, ai sensi della presente direttiva, e al fine di incoraggiare la migrazione geografica e circolare.
- (21) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità senza interrompere il periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre anche autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE, dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo CE al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati.

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

- (22) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale. Nei settori chiave è opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, ad esempio nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013), e nel settore dell'istruzione, se del caso. Per rafforzare questa strategia, occorre definire e applicare meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la «fuga dei cervelli» in un «afflusso di cervelli».
- (23) Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all'accesso dei coniugi al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale di questa direttiva, la quale è volta ad attrarre lavoratori altamente qualificati di paesi terzi. A tale scopo, occorre prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾. La deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 3 della presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano condizioni e misure di integrazione, compreso l'apprendimento della lingua, per i familiari di un titolare di Carta blu UE.
- (24) Occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l'attuazione della presente direttiva, per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di «fuga dei cervelli» nei paesi in via di sviluppo ed evitare così lo «spreco di cervelli». È opportuno che gli Stati membri trasmettano annualmente i dati pertinenti alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale ⁽²⁾.
- (25) Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'introduzione di una speciale procedura di ammissione e l'adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per oltre tre mesi applicabili ai cittadini di Stati terzi all'interno degli Stati membri con l'intento di svolgere attività altamente qualificate e ai loro familiari, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la garanzia di mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere rea-

lizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti in particolare dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (27) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale del Parlamento europeo e del Consiglio «Legiferare meglio» ⁽³⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, e non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva intende determinare:

- a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, nel territorio degli Stati membri, di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati in quanto titolari della Carta blu UE e dei loro familiari;
- b) le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dal primo Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
- b) «lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:
 - nello Stato membro interessato, è tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro e/o in conformità della prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un'altra persona,
 - è retribuito, e
 - possiede una competenza specifica e adeguata, suffragata da qualifiche professionali superiori;
- c) «Carta blu UE», l'autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;
- d) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo;
- e) «secondo Stato membro», qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;
- f) «familiari», i cittadini di paesi terzi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;
- g) «qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;
- h) «titolo di istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Ai fini della presente direttiva tale titolo di istruzione superiore è preso in considerazione a condizione che gli studi necessari per acquisirlo abbiano durata almeno triennale;
- i) «esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;

- j) «professione regolamentata», una professione regolamentata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato a norma della presente direttiva.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
 - a) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in forza di una protezione temporanea o che hanno chiesto l'autorizzazione a soggiornare su tale base e sono in attesa di una decisione sul loro status;
 - b) che sono beneficiari di protezione internazionale a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta⁽¹⁾, o hanno chiesto protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
 - c) che sono beneficiari di protezione conformemente alla legge nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro o hanno chiesto protezione conformemente alla legge nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
 - d) che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;
 - e) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nella Comunità in conformità della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁽²⁾;
 - f) che beneficiano dello status comunitario di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un'attività economica subordinata o autonoma;

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

- g) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- h) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali;
- i) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
- j) che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, finché sono distaccati sul territorio dello Stato membro interessato.

Inoltre, la presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e tali paesi terzi beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

3. La presente direttiva fa salvi eventuali accordi tra la Comunità e/o i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

4. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE per qualsiasi scopo occupazionale. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:
 - a) del diritto comunitario, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;
 - b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto alle disposizioni seguenti della direttiva stessa:

- a) articolo 5, paragrafo 3, in applicazione dell'articolo 18;
- b) articolo 11, articolo 12, paragrafo 1, seconda frase; articolo 12, paragrafo 2; articoli 13, 14, 15 e articolo 16, paragrafo 4.

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5

Criteria di ammissione

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso quale titolare di una carta blu EU a norma della presente direttiva:

- a) presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno un anno nello Stato membro interessato;
- b) presenta un documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro secondo la legge nazionale;
- c) per le professioni non regolamentate, presenta i documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro disciplinati dalla legge nazionale;
- d) esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legge nazionale la domanda di visto o il visto, se richiesto, e la prova del possesso di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, se del caso. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata iniziale del permesso di soggiorno;
- e) dimostra di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;
- f) non è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

2. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire il proprio indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato.

3. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, lo stipendio annuale lordo come ricavato dallo stipendio mensile o annuale specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro, non è inferiore alla relativa soglia salariale definita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri, il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato.

4. Nell'attuare il paragrafo 3, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dagli usi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati.

5. In deroga al paragrafo 3, e per l'occupazione in professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della ISCO, la soglia salariale può corrispondere almeno a 1,2 volte del salario medio annuale lordo nello Stato membro interessato. In tal caso, lo Stato membro in questione comunica ogni anno alla Commissione l'elenco delle professioni per le quali è stata decisa una deroga.

6. Il presente articolo fa salvi i contratti collettivi o gli usi applicabili nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati.

Articolo 6

Quote di ammissione

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare la quota di ammissione di cittadini di paesi terzi che fanno ingresso nel suo territorio al fine di svolgere lavori altamente qualificati.

CAPITOLO III

CARTA BLU UE, PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 7

Carta blu UE

1. La Carta blu UE viene rilasciata al cittadino di un Stato terzo che ne abbia fatto richiesta, rispetti i requisiti di cui all'articolo 5 e abbia ottenuto, a norma dell'articolo 8, una decisione positiva delle autorità competenti.

Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo nell'ottenimento dei visti necessari.

2. Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è compreso tra uno e quattro anni. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a tale periodo, la Carta blu UE è rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.

3. La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 7.5-9 dell'allegato di tale regolamento, gli Stati membri indicano sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della presente direttiva. Nella rubrica «tipo di permesso» nel permesso di soggiorno, gli Stati membri indicano «Carta blu UE».

4. Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare:

a) ad entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE;

b) a far valere i diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Motivi di rifiuto

1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE se il richiedente non soddisfa le condizioni previste all'articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero siano stati falsificati o manomessi.

2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE e nel vagliare i rinnovi o le autorizzazioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 durante i primi due anni di legale occupazione del titolare di una Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da forza lavoro nazionale o comunitaria, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge nazionale o comunitaria, ovvero da residenti comunitari di lungo periodo che desiderano trasferirsi in detto Stato membro per svolgerci un lavoro altamente qualificato conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

3. La domanda di Carta blu UE può inoltre essere considerata irricevibile sulla base dell'articolo 6.

4. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.

5. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di Carta blu UE se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

Articolo 9

Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in forza della presente direttiva nei seguenti casi:

- a) se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;
- b) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dalla presente direttiva, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione;
- c) se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13.

2. La mancanza della comunicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 13, paragrafo 4, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare può dimostrare che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso.

3. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

- a) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
- b) qualora il titolare della Carta blu UE non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e alla loro regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni, nonché del numero dei familiari della persona interessata. Tale valutazione non ha luogo durante il periodo di disoccupazione di cui all'articolo 13;
- c) se la persona interessata non ha comunicato il suo indirizzo;
- d) se il titolare di una Carta blu UE chiede l'assistenza sociale, a condizione che gli siano state fornite anticipatamente da parte dello Stato membro interessato adeguate informazioni al riguardo per iscritto.

Articolo 10

Domande di ammissione

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino del paese terzo interessato e/o dal suo datore di lavoro.

2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata sia quando il cittadino del paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso, sia quando già soggiorna in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono accettare, conformemente alle rispettive leggi nazionali, una domanda presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno valido, ma sia legalmente presente sul loro territorio.

4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la domanda possa essere unicamente presentata dal di fuori del proprio territorio, a condizione che siffatta limitazione, con riguardo a tutti i cittadini di paesi terzi ovvero a categorie specifiche di cittadini di paesi terzi, sia già stabilita dalla legge nazionale vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 11

Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda completa della Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, quanto prima e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda.

La legge nazionale dello Stato membro interessato disciplina le conseguenze della mancata adozione di una decisione entro la scadenza del termine indicato nel primo comma.

2. Laddove le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto le informazioni o i documenti supplementari richiesti. Se questi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.

3. Qualsiasi decisione che respinga la domanda per una Carta blu UE, che disponga il mancato rinnovo o la revoca della stessa, è notificata per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale in questione; tale decisione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente alla legge nazionale. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può avvalersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

CAPITOLO IV

DIRITTI

Articolo 12

Accesso al mercato del lavoro

1. Per i primi due anni di occupazione legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività retribuite conformi alle condizioni di ammissione previste all'articolo 5. Dopo i primi due anni, gli Stati membri possono concedere alle persone interessate lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro altamente qualificato.

2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni di occupazione legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, sono soggetti all'autorizzazione scritta preliminare delle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità alle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 11, paragrafo 1. Eventuali modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione sono soggette a comunicazione preventiva o, se previsto dalla legge nazionale, ad autorizzazione preliminare.

A seguito dei primi due anni, laddove lo Stato membro interessato non si avvalga della possibilità prevista al paragrafo 1 in relazione alla parità di trattamento, la persona interessata comunica, in conformità alle procedure nazionali, alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna gli eventuali cambiamenti che incidono sulle condizioni di cui all'articolo 5.

3. Gli Stati membri possono limitare l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, nonché qualora, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, tali attività siano riservate ai cittadini nazionali.

4. Gli Stati membri possono limitare l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza comunitaria enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini degli Stati membri interessati all'accesso al mercato del lavoro.

Articolo 13

Disoccupazione temporanea

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di revoca di una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.

2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare ed assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 12.

3. Gli Stati membri autorizzano il titolare di Carta blu UE a rimanere nel loro territorio finché non sia stata concessa o rifiutata l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2. La comunicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, pone fine automaticamente al periodo di disoccupazione.

4. Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l'inizio del periodo di disoccupazione, in conformità alle rilevanti procedure nazionali.

Articolo 14

Parità di trattamento

1. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne:

- a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- c) l'istruzione e la formazione professionale;
- d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
- e) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le disposizioni particolari che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003, si applicano di conseguenza;
- f) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, il pagamento di importi collegati alle pensioni legali di vecchiaia, in base all'aliquota applicata secondo la legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori in caso di trasferimento in un paese terzo;
- g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, comprese le procedure per l'ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego;
- h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti previsti dalla legge nazionale.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c), e g), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento, per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale, e le procedure per l'ottenimento di un alloggio.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c):

- a) l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria può essere subordinato a specifici requisiti in conformità alla legge nazionale;
- b) lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il titolare di Carta blu UE, o il familiare per cui è richiesta la prestazione, abbia eletto domicilio o risieda abitualmente nel suo territorio.

Il paragrafo 1, lettera g), fa salva l'autonomia contrattuale in conformità della legge comunitaria e nazionale.

3. Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE a norma dell'articolo 9.

4. Se il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 18 e non è ancora stata presa una decisione positiva sul rilascio della Carta blu UE, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento ai settori elencati al paragrafo 1, a eccezione delle lettere b), e d). Se, durante tale periodo, gli Stati membri autorizzano il richiedente a lavorare, è concessa la parità di trattamento con i cittadini del secondo Stato membro in tutti i settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Familiari

1. La direttiva 2003/86/CE si applica con le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata aspettativa di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, o che abbia un periodo minimo di soggiorno.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2003/86/CE, le condizioni di integrazione e le misure di cui agli stessi possono essere richieste solo dopo che sia stato concesso il ricongiungimento familiare alle persone interessate.
4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma della direttiva 2003/86/CE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi, laddove siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, al più tardi entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda.

5. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno per i familiari è uguale a quella dei permessi di soggiorno rilasciati ai titolari della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta.

6. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo rispetto all'accesso al mercato del lavoro.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal 19 dicembre 2011.

7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per l'acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, possono essere cumulati periodi di soggiorno in diversi Stati membri.

8. Se gli Stati membri ricorrono all'opzione prevista al paragrafo 7, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente direttiva per quanto riguarda il cumulo dei periodi di soggiorno in diversi Stati membri da parte del titolare di Carta blu UE.

Articolo 16

Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE

1. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio si applica con le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all'articolo 18 della presente direttiva, è autorizzato a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio della Comunità in quanto titolare di Carta blu UE; e
 - b) soggiorno legale e ininterrotto per i due anni immediatamente precedenti alla presentazione della pertinente domanda quale titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE.
3. Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nella Comunità e in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2003/109/CE, i periodi di assenza dal territorio della Comunità non interrompono la durata di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo se sono più brevi di dodici mesi consecutivi e se non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui il titolare di Carta blu UE non si sia avvalso della possibilità prevista all'articolo 18.

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al soggiornante di lungo periodo-CE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.

5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo possono essere limitate ai casi in cui il cittadino del paese terzo interessato possa dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare nel paese di origine.

6. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 15 continuano ad applicarsi ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, ove del caso, dopo che il titolare di Carta blu UE è diventato un soggiornante di lungo periodo-CE.

Articolo 17

Permesso di soggiorno di lungo periodo

1. Ai titolari di Carta blu UE, che rispettano le condizioni previste all'articolo 16 della presente direttiva per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo-CE, è rilasciato un permesso di soggiorno a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

2. Sul permesso di soggiorno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella rubrica «annotazioni», gli Stati membri iscrivono «Ex titolare di Carta blu UE».

CAPITOLO V

SOGGIORNO IN ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 18

Condizioni

1. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro quale titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari possono spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un'attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Quanto prima ed in ogni caso entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE e/o il suo datore di lavoro presenta domanda di rilascio di Carta blu UE alle autorità competenti di tale Stato membro insieme a tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 per il secondo Stato membro. Il secondo Stato membro può decidere, in conformità al diritto nazionale, di non consentire al richiedente di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia presa dalla propria autorità competente.

3. La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

4. In conformità alle procedure di cui all'articolo 11, il secondo Stato membro esamina la domanda e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

a) rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il richiedente a soggiornare nel suo territorio per svolgere un lavoro altamente qualificato, laddove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 7 a 14; oppure

b) rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, laddove non siano rispettate le condizioni del presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell'esame della domanda. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

5. Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura, gli Stati membri possono rilasciare, se richiesto dalla legislazione nazionale, un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.

6. Il richiedente e/o il suo datore di lavoro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro e alla riammissione del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, incluse le spese a carico dei fondi pubblici, se del caso, a norma del paragrafo 4, lettera b).

7. In applicazione del presente articolo, gli Stati membri possono continuare ad applicare quote di ammissione di cui all'articolo 6.

8. A partire dalla seconda volta in cui un titolare di Carta blu UE, e se del caso, i suoi familiari, si avvalgono della possibilità di spostarsi in un altro Stato membro a norma del presente capo, per «primo Stato membro» si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per «secondo Stato membro» lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare.

Articolo 19

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1. Quando un titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 18, e allorché la famiglia fosse già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo.

2. Al più tardi entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente alla legge nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno per familiare alle autorità competenti di tale Stato membro.

Se il permesso di soggiorno dei familiari rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono alla persona di soggiornare nel loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel territorio con il titolare della Carta blu UE finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.

3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:

- a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o relative copie autenticate, nonché un visto, se necessario;
- b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE;
- c) la prova della sussistenza di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il titolare di Carta blu UE disponga di tale assicurazione per loro.

4. Il secondo Stato membro può richiedere al titolare della Carta blu UE di comprovare che:

- a) dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato;
- b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni nonché del numero dei familiari.

5. Le deroghe di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi *mutatis mutandis*.

6. Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l'articolo 15.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Misure di esecuzione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 6.

Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la decisione debitamente motivata indicante i paesi e i settori interessati.

2. Annualmente, e per la prima volta entro il 19 giugno 2013, gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007, comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato una Carta blu UE e, ove possibile, sul numero dei cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell'anno precedente, indicando la loro nazionalità e, ove possibile, la loro professione. Allo stesso modo, comunicano le statistiche sui familiari ammessi, ad eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione. Relativamente ai titolari di Carta blu UE e ai loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nelle informazioni fornite si specifica anche, per quanto possibile, lo Stato membro del precedente soggiorno.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3 e, se opportuno, dell'articolo 5, paragrafo 5, saranno fatti riferimenti ai dati della Commissione (Eurostat) e, se del caso, ai dati nazionali

Articolo 21

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 19 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare in merito alla valutazione dell'impatto degli articoli 3, paragrafo 4, 5 e 18 e propone, nel caso, le modifiche ritenute necessarie.

La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia salariale di cui all'articolo 5 e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l'altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche negli Stati membri.

Articolo 22

Punti di contatto

1. Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 16, 18 e 20.

2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 23***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 giugno 2011. Essi ne danno immediata informazione alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 25***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

relativa a talune spese nel settore veterinario

(Versione codificata)

(2009/470/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, ha subito numerose e sostanziali modificazioni. ⁽³⁾ È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale decisione.

(2) Gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell'elenco di cui all'allegato I del trattato. L'allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola.

(3) Lo sviluppo razionale del settore e il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoonosanitaria nella Comunità.

(4) Per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono state avviate o che lo saranno.

(5) È opportuno contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all'eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi.

(6) È altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l'apparizione di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell'uomo.

(7) Alla luce dell'adozione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽⁴⁾, il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso anche per le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri per lottare contro altre malattie degli animali d'acquacoltura, fatte salve le disposizioni comunitarie di controllo.

(8) I contributi finanziari comunitari destinati alla lotta contro le malattie degli animali d'acquacoltura dovrebbero essere oggetto di un esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni di lotta stabilite dalla direttiva 2006/88/CE, secondo le procedure applicabili a tale esame e controllo per alcune malattie degli animali terrestri.

⁽¹⁾ Parere del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

- (9) Il funzionamento del mercato interno richiede una politica in materia di controlli che presuppone un sistema di controllo armonizzato per i prodotti provenienti dai paesi terzi. È opportuno agevolare l'applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo di questo regime.
- (10) Per l'armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico. È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità. In particolare nel settore della protezione degli animali è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse.
- (11) La raccolta di informazioni è indispensabile ai fini di una migliore messa a punto e attuazione della legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. Inoltre, si avverte l'urgente esigenza di diffondere il più ampiamente possibile in tutta la Comunità le informazioni relative alla legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. È auspicabile, pertanto, includere la salute animale e la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale nel finanziamento della politica d'informazione nel campo della protezione degli animali.
- (12) Talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità. A tale proposito vanno citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽¹⁾; la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽²⁾; la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽³⁾; e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione ⁽⁴⁾. È opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione.
- (13) È opportuno prevedere un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione, il controllo e la sorveglianza di talune malattie degli animali. È opportuno raggruppare in un unico capitolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all'eradicazione, al controllo e alla sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 173 del 19.6.1982, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 2.8.1989, pag. 19.

- (14) È opportuno che la Commissione gestisca direttamente le spese, data la natura delle medesime, fatto salvo il fondo di cui alla presente decisione.
- (15) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

- azioni veterinarie specifiche,
- azioni di controllo nel settore veterinario,
- programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁶⁾.

CAPO II

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

- interventi d'emergenza,
- una campagna contro l'afta epizootica,
- una politica d'informazione in materia di salute animale, salvaguardia del benessere degli animali e sicurezza alimentare,

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- azioni tecniche o scientifiche,
- una partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie.

SEZIONE 2

Interventi d'urgenza

Articolo 3

1. Il presente articolo è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

- peste bovina,
- peste dei piccoli ruminanti,
- malattia vescicolosa dei suini,
- febbre catarrale degli ovini,
- malattia di Teschen,
- vaiolo degli ovi-caprini,
- febbre della valle del Rift,
- dermatite nodulare contagiosa,
- peste equina africana,
- stomatite vescicolosa,
- encefalite equina virale venezuelana,
- malattia emorragica epizootica dei cervi,
- peste suina classica,
- peste suina africana,
- pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini,
- necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN),
- sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS),

- infezione da *Bonamia exitiosa*,
- infezione da *Perkinsus marinus*,
- infezione da *Microcytos mackini*,
- sindrome di Taura nei crostacei,
- malattia della testa gialla nei crostacei.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

- l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione,
- la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattato,
- la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda,
- la creazione di zone di protezione,
- l'applicazione di disposizioni atte a evitare il rischio di propagazione delle infezioni,
- la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento,
- l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori.

3. Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziaria della Comunità allorché, all'atto del manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente all'attuazione dell'indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

4. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, di

seguito «comitato», esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

5. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2 e all'articolo 4, può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 6, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, dovrebbe ammontare:

— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino,

— nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 5, al 100 % delle forniture di vaccino e al 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

Articolo 4

1. Il presente articolo e l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applicano nel caso in cui l'influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.

2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽¹⁾ e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido e adeguato.

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:

— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l'indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività e per il valore delle uova distrutte,

— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,

— nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell'articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽²⁾, per l'eradicazione delle malattie esotiche degli animali d'acquacoltura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, secondo le procedure di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta ed eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE.

Articolo 6

1. L'articolo 3 è applicabile in caso di recrudescenza delle malattie elencate all'articolo 3, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di eradicazione conformemente all'articolo 27.

2. L'articolo 3 è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifesti la malattia di Newcastle.

Tuttavia non sarà accordato alcun contributo finanziario della Comunità per la fornitura del vaccino o l'esecuzione della vaccinazione, salvo che la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, di autorizzare il ricorso alla vaccinazione a talune condizioni e per un periodo e una regione limitati.

⁽²⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 2, quarto trattino e al paragrafo 6, secondo trattino, sono applicabili in caso di comparsa di una zoonosi contemplata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici⁽¹⁾, purché tale comparsa costituisca un rischio immediato per la salute pubblica. Il rispetto di tale condizione è constatato all'atto dell'adozione della decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 4 della presente decisione.

Articolo 7

1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, di aggiungere all'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, una malattia esotica che deve essere dichiarata obbligatoriamente e che è suscettibile di costituire un pericolo per la Comunità.

2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità⁽²⁾, e le malattie trasmissibili agli animali d'acquacoltura, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere completate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, in particolare per tener conto dell'inserimento di nuove malattie nell'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, dell'esperienza acquisita o dell'adozione di disposizioni comunitarie concernenti le misure di lotta contro le malattie.

Articolo 8

1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 o all'articolo 14, paragrafo 1 o all'allegato I, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggerli.

2. Non appena possibile, il comitato esamina la situazione. Secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, possono essere decise tutte le misure appropriate per far fronte alla situazione, in particolare la creazione di una zona cuscinetto vaccinale e la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 definisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 9

1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro, di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali appropriati, siero per diagnosi) e, fatta salva la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1 della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica⁽³⁾, all'articolo 14, paragrafo 1 della presente decisione.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 nonché le sue modalità di esecuzione, relative in particolare alla scelta, alla produzione, al deposito, al trasporto e all'impiego di dette scorte, nonché l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1, può costituire un pericolo per la Comunità, quest'ultima può contribuire alle azioni di lotta di detto paese contro tale malattia, fornendo un vaccino o finanziando l'acquisto del medesimo.

2. L'azione di cui al paragrafo 1, nonché le sue modalità di esecuzione, le condizioni a cui la stessa può essere subordinata e il livello del contributo finanziario della Comunità sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l'aspetto veterinario, l'applicazione delle misure previste.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli di cui al paragrafo 1 e, in particolare, per garantire che gli esperti dispongano di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare la realizzazione delle azioni.

3. Le disposizioni generali d'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, la designazione degli esperti veterinari e la procedura che questi ultimi devono seguire per elaborare la loro relazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

Articolo 12

Per le azioni previste nella presente sezione, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Articolo 13

Il contributo finanziario della Comunità non è concesso qualora l'importo complessivo dell'azione sia inferiore a 10 000 EUR.

SEZIONE 3

Lotta contro l'afta epizootica*Articolo 14*

1. Il presente articolo è applicabile qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l'afta epizootica.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica a condizione che siano immediatamente applicate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 2 e le disposizioni appropriate della direttiva 2003/85/CE.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4 sono applicabili.

4. Fatte salve le misure di sostegno che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati per sostenere il mercato, il contributo finanziario specifico a titolo della presente decisione è pari al 60 % delle spese sostenute dallo Stato membro per:

a) l'indennizzo dei proprietari per:

i) l'abbattimento e la distruzione degli animali;

ii) la distruzione del latte;

iii) la pulizia e la disinfezione dell'azienda;

iv) la distruzione degli alimenti contaminati e, qualora non possano essere disinfettati, dei materiali contaminati;

v) le perdite subite dagli allevatori per le restrizioni alla commercializzazione di animali d'allevamento e di ingrassamento al pascolo in seguito alla reintroduzione della vaccinazione d'urgenza, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE;

b) l'eventuale trasporto delle carcasse verso le imprese di lavorazione;

c) qualsiasi altra misura indispensabile all'eradicazione della malattia nel focolaio.

La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, la natura di queste altre misure previste alla lettera c) del presente paragrafo suscettibili di beneficiare dello stesso contributo finanziario della Comunità, nonché i casi di applicazione della lettera a), punto v) del presente paragrafo.

5. Per la prima volta entro 45 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio di afta epizootica e successivamente in funzione dell'andamento della situazione, il comitato esamina nuovamente la situazione. L'esame verte sulla situazione veterinaria e sulla stima delle spese già sostenute o da sostenere. A seguito di tale esame può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 60 % previsto al paragrafo 4. Tale decisione stabilisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità. Inoltre, al momento dell'adozione di tale decisione, possono essere prese tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato applicherà per garantire il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 15

Ogni azione decisa dalla Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica all'esterno della Comunità, e particolarmente quelle decise in applicazione degli articoli 8 e 10, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

Articolo 16

Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all'articolo 15, le condizioni cui possono essere soggette e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 17

La costituzione di riserve comunitarie di vaccini antiaftosi, prevista dalla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica⁽¹⁾, può beneficiare di un aiuto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

Il livello del contributo comunitario e le condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 18

Per le azioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Qualora una grave epidemia di afta epizootica causi, ai sensi della presente sezione, spese superiori agli importi stabiliti in conformità del primo comma, la Commissione prenderà le misure necessarie nell'ambito delle proprie competenze esistenti o farà le proposte necessarie all'autorità di bilancio al fine di garantire il rispetto degli impegni finanziari di cui all'articolo 14.

SEZIONE 4

Politica d'informazione in materia di salute animale, salvaguardia del benessere degli animali e sicurezza alimentare

Articolo 19

La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per:

- a) la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per:
 - i) la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale;
 - ii) la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali;
- b) la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.

Articolo 20

Le azioni di cui all'articolo 19, nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 21

Per le azioni previste nella presente sezione, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

SEZIONE 5

Azioni tecniche e scientifiche

Articolo 22

La Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organizzazioni internazionali ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario.

Articolo 23

Le azioni di cui all'articolo 22 nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 24

Per le azioni previste nella presente sezione l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

CAPO III

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE, DI LOTTA E DI SORVEGLIANZA RELATIVI ALLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E ALLE ZOONOSI

Articolo 25

Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini è fissato, fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 1, dalla direttiva 77/391/CEE e dalla direttiva 82/400/CEE.

Articolo 26

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina classica è fissato dalla decisione 80/1096/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi ovina è fissato dalla decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini ⁽¹⁾.

Articolo 27

1. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato I (di seguito «programmi») è introdotta un'azione finanziaria della Comunità.

L'elenco figurante nell'allegato I può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, per tener conto in particolare delle epizootie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica o alla luce di nuovi dati epidemiologici o scientifici.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono ammissibili al finanziamento nell'esercizio successivo.

I programmi presentati dagli Stati membri contengono quanto meno:

- a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;
- b) la descrizione e la delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;
- c) la durata prevista del programma, le misure da applicare e gli obiettivi da raggiungere alla sua scadenza;
- d) un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma.

I criteri particolareggiati, compresi quelli che interessano più Stati membri, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

In ciascun programma pluriennale presentato da uno Stato membro, le informazioni richieste secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo sono fornite per ciascun anno del periodo di validità del programma.

3. La Commissione può invitare uno Stato membro a presentare un programma pluriennale o, eventualmente, a estendere la durata del programma annuale presentato qualora essa ritenga necessaria una programmazione pluriennale onde garantire una lotta più efficiente ed efficace contro una determinata epizootia, la sua eradicazione e sorveglianza, a fronte, in particolare, dei rischi che questa può comportare per la salute degli animali e, indirettamente, per la salute pubblica.

La Commissione può coordinare i programmi regionali che coinvolgono più Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri interessati.

4. La Commissione esamina, sotto i profili veterinario e finanziario, i programmi presentati dagli Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni supplementari pertinenti che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma.

La data di scadenza annuale del periodo previsto per la raccolta delle informazioni relative ai programmi è il 15 settembre.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno è approvato quanto segue, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3:

- a) i programmi, eventualmente modificati per tener conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
- b) l'ammontare del contributo finanziario della Comunità;
- c) l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità;
- d) eventuali condizioni cui può essere soggetto il contributo finanziario della Comunità.

I programmi sono approvati al massimo per sei anni.

6. Le modifiche da apportare ai programmi sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 140 dell'1.6.1990, pag. 123.

7. Per ciascun programma approvato gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni:

- a) relazioni tecniche e finanziarie intermedie;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

8. Le domande di rimborso delle spese sostenute da uno Stato membro nell'anno precedente per un determinato programma sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile.

In caso di ritardo nella presentazione delle domande di rimborso, il contributo finanziario della Comunità è ridotto il 1° giugno del 25 %, il 1° agosto del 50 %, il 1° settembre del 75 % e il 1° ottobre dello stesso anno del 100 %.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione decide in merito al finanziamento da parte della Comunità, sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie presentate, a norma del paragrafo 7, dallo Stato membro interessato.

9. Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente decisione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾.

Nel realizzare tali controlli, gli esperti della Commissione possono essere coadiuvati da un gruppo di esperti istituito secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

11. Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l'eradicazione delle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato I della presente decisione.

I fondi sono assegnati secondo le procedure di cui al presente articolo, con i seguenti adattamenti:

a) l'aliquota dell'aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006;

b) il paragrafo 8 del presente articolo non si applica.

L'eradicazione va effettuata a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato.

Articolo 28

1. Nonostante gli articoli 25, 26 e 27, il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in tali articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, al 50 % delle spese sostenute nello Stato membro indennizzando i proprietari per l'abbattimento del bestiame e per le malattie in questione.

2. Su domanda di uno Stato membro, la Commissione procede, in seno al comitato, al riesame della situazione per quanto riguarda le malattie disciplinate dagli articoli 25, 26 e 27. Questo riesame riguarda sia la situazione veterinaria che la stima delle spese già sostenute o da sostenere. In seguito a questo esame è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, ogni nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'indennizzo degli allevatori per l'abbattimento degli animali per la malattia in questione.

Al momento dell'adozione di tale decisione possono essere adottate tutte le misure necessarie che devono essere attuate dallo Stato membro interessato per assicurare il buon esito dell'azione.

Articolo 29

Gli impegni di bilancio della Comunità per il cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾. Nel caso dei programmi pluriennali, il primo impegno di bilancio è effettuato dopo la loro approvazione. Ogni impegno successivo da parte della Commissione è effettuato sulla base della decisione di accordare un contributo finanziario di cui all'articolo 27, paragrafo 5 della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

CAPO IV

CONTROLLI VETERINARI

SEZIONE 1

Disposizioni introduttive*Articolo 30*

La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari:

- tramite la concessione di un aiuto finanziario a laboratori di collegamento o di riferimento,
- partecipando finanziariamente all'attuazione dei controlli intesi a prevenire le zoonosi,
- partecipando finanziariamente all'attuazione della politica in materia di controlli richiesti per il funzionamento del mercato interno.

SEZIONE 2

Laboratori di collegamento o di riferimento*Articolo 31*

1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.

2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

3. Per le azioni previste nella presente sezione, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

SEZIONE 3

Politica in materia di controlli*Articolo 32*

1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario.

2. Nell'ambito del comitato, la Commissione procede con gli Stati membri a un coordinamento dei programmi di scambio.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambio.

4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi di scambio, in base alla relazione degli Stati membri.

5. Gli Stati membri tengono conto dell'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.

6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio, in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all'articolo 34, paragrafo 1. L'entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli articoli 23 e 24.

Articolo 33

L'articolo 32, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi varati a norma della decisione prevista dalle direttive del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, e 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità.

Articolo 34

1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli veterinari di cui all'articolo 33.

I tirocini o le riunioni di perfezionamento in questione possono essere accessibili, in funzione delle disponibilità, a richiesta delle autorità competenti e previo accordo della Commissione, al personale dei paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi di cooperazione in materia di controlli veterinari e a diplomati in scienze veterinarie desiderosi di completare la loro formazione nel settore della normativa comunitaria.

2. Le modalità per l'organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Articolo 35

1. La creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità per l'organizzazione dell'azione di cui al paragrafo 1 e il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.

Articolo 36

1. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l'informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti:

- a) agli scambi commerciali intracomunitari e alle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale;
- b) alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali.

2. Le modalità organizzative dell'azione di cui al paragrafo 1 e il livello della partecipazione finanziaria della Comunità sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 37

1. Se uno Stato membro, per attuare la politica di controlli richiesta dal funzionamento del mercato interno per gli animali vivi e i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un'assistenza finanziaria decrescente della Comunità.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.

3. Ai fini del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi da 3 a 11.

Articolo 38

Per le azioni previste nella presente sezione, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 39*

Le spese soggette a finanziamento ai sensi della presente decisione sono gestite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 40

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

Articolo 41

Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dei programmi dei vari Stati membri, compresa un'illustrazione dei criteri adottati.

Articolo 42

La decisione 90/424/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Articolo 43

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA

ALLEGATO I

MALATTIE DEGLI ANIMALI E ZONOSI

- Tubercolosi bovina
 - Brucellosi bovina
 - Brucellosi ovina e caprina (*B. melitensis*)
 - Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
 - Peste suina africana
 - Malattia vescicolare dei suini
 - Peste suina classica
 - Antrace
 - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
 - Influenza aviaria
 - Rabbia
 - Echinococcosi
 - Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)
 - Campilobatteriosi
 - Listeriosi
 - Salmonellosi (salmonella zoonotica)
 - Trichinosi
 - *E. coli* produttori di verocitotossine (VTEC)
 - Setticemia emorragica virale (VHS)
 - Necrosi ematopoietica infettiva
 - Virus erpetico delle carpe koi (KHV)
 - Anemia infettiva del salmone
 - Infezione da *Marteilia refringens*
 - Infezione da *Bonamia ostreae*
 - Malattia dei punti bianchi nei crostacei.
-

ALLEGATO II

DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19)	
Decisione 91/133/CEE del Consiglio (GU L 66 del 13.3.1991, pag. 18)	
Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1)	limitatamente all'articolo 10, paragrafo 1
Decisione 92/337/CEE del Consiglio (GU L 187 del 7.7.1992, pag. 45)	
Decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27)	limitatamente all'articolo 11
Direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38)	limitatamente all'articolo 9, paragrafo 2
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	limitatamente all'articolo 23, paragrafo 2
Decisione 93/439/CEE della Commissione (GU L 203 del 13.8.1993, pag. 34)	
Decisione 94/77/CE della Commissione (GU L 36 dell'8.2.1994, pag. 15)	
Decisione 94/370/CE del Consiglio (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31)	
Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103)	limitatamente all'articolo 17
Decisione 2001/12/CE del Consiglio (GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27)	
Decisione 2001/572/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16)	
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	limitatamente al punto 9 dell'allegato III
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31)	limitatamente all'articolo 16
Decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37)	
Decisione 2006/782/CE del Consiglio (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57)	
Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)	limitatamente ai riferimenti alla decisione 90/424/CEE al secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2 e al punto 3 della parte 5B (I) nell'allegato
Decisione 2006/965/CE del Consiglio (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22)	limitatamente all'articolo 1
Decisione 2008/685/CE della Commissione (GU L 224 del 22.8.2008, pag. 11)	

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 90/424/CEE	Presente decisione
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 3 <i>bis</i>	Articolo 4
Articolo 3 <i>ter</i>	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 10 <i>bis</i>	Articolo 13
Articolo 11, paragrafi da 1 a 5	Articolo 14, paragrafi da 1 a 5
Articolo 11, paragrafo 6	—
Articolo 12	Articolo 15
Articolo 13	Articolo 16
Articolo 14	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 23
Articolo 21	Articolo 24
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 25
Articolo 22, paragrafo 2	—
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2	—
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 4	—
Articolo 24	Articolo 27

Decisione 90/424/CEE	Presente decisione
Articolo 25, paragrafi 1 e 2	Articolo 28, paragrafi 1 e 2
Articolo 25, paragrafo 3	—
Articolo 25, paragrafo 4	—
Articolo 26	Articolo 29
Articolo 27	Articolo 30
Articolo 28	Articolo 31
Articolo 34	Articolo 32
Articolo 35	Articolo 33
Articolo 36	Articolo 34
Articolo 37	Articolo 35
Articolo 37 <i>bis</i>	Articolo 36
Articolo 38	Articolo 37
Articolo 39	Articolo 38
Articolo 40 <i>bis</i>	Articolo 39
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 1	—
Articolo 42, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 3
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 4
Articolo 43, paragrafo 1	—
Articolo 43, paragrafo 2	—
Articolo 43 <i>bis</i>	Articolo 41
—	Articolo 42
Articolo 44	Articolo 43
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2009) 4543]

(2009/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2008/603/CE della Commissione ⁽²⁾, adottata il 17 luglio 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Il 29 ottobre 2008 Maurizio ha chiesto, in conformità dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. In base alle informazioni ricevute da Maurizio le catture di tonno rimangono a livelli insolitamente bassi anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 perdura nel 2009, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (2) Con la decisione 2008/691/CE della Commissione ⁽³⁾, adottata il 14 agosto 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione delle Seychelles con riguardo alle conserve di tonno. Il 18 dicembre 2008 le Seychelles hanno chiesto, in conformità dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Secondo le informazioni trasmesse dalle Seychelles, le catture di

tonno rimangono molto scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 perdura nel 2009, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

- (3) Con la decisione 2008/751/CE della Commissione ⁽⁴⁾, adottata il 18 settembre 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Il 10 dicembre 2008 il Madagascar ha chiesto, in conformità dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Dalle informazioni trasmesse dal Madagascar, risulta che l'approvvigionamento di tonno originario resta difficile per l'indisponibilità di questa specie. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 perdura nel 2009, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (4) Le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2008 in quanto prima di tale data l'accordo interinale di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE) non era entrato in vigore o non era applicato in via provvisoria.
- (5) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all'allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe sono sostituite dalle norme dell'accordo interinale di partenariato ESA-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2009.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 225 del 23.8.2008, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 23.9.2008, pag. 31.

(6) È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate alla Comunità nonché una transizione armoniosa verso gli accordi interinali di partenariato economico. Occorre pertanto prorogare le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(7) Quando l'accordo interinale di partenariato ESA-UE che hanno sottoscritto entrerà in vigore o sarà provvisoriamente applicato, Maurizio, le Seychelles e il Madagascar beneficeranno di una deroga automatica alle norme di origine per il tonno della voce SA 1604 in virtù delle pertinenti disposizioni del protocollo sull'origine allegato a tale accordo. Non è opportuno concedere con la presente decisione deroghe a norma dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato ESA-UE. Pertanto è stato deciso che in occasione della firma degli accordi interinali di partenariato ESA-UE verrà inserita in tali accordi una dichiarazione comune sull'interpretazione che rifletta l'intesa di adeguare opportunamente per l'anno 2009 i contingenti annui ivi previsti. Di conseguenza i volumi del contingente per il 2009 devono essere stabiliti allo stesso livello del 2008.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/603/CE è così modificata:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti da Maurizio e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»

2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica finché le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegata a qualsiasi accordo concluso con Maurizio, al momento dell'applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/691/CE è così modificata:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dalle Seychelles e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»

2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica finché le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegata a qualsiasi accordo concluso con le Seychelles, al momento dell'applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2008/751/CE è così modificata:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»

2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica finché le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Madagascar, al momento dell'applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1668	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3 000 tonnellate
09.1669	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	600 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	600 tonnellate

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di "conserve" ai sensi della voce SA ex 1604.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1666	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3 000 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3 000 tonnellate

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di "conserve" ai sensi della voce SA ex 1604.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO


Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1645	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	2 000 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	2 000 tonnellate
09.1646	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	500 tonnellate
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	500 tonnellate

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di "conserve" ai sensi della voce SA ex 1604.»

Commissione

2009/471/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 giugno 2009, che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2009) 4543] 46**



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>